

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA
Provincia di Ravenna



STATUTO
COMUNALE

Versione aggiornata con le modifiche apportate con la
deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 2/10/2018

Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 30.9.2004

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 15.10.2004 al 14.11.2004

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 156 in data 18.11.2004

IN VIGORE DAL 15.11.2004

Modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 24.1.2008

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 18.02.2008 al 18.03.2008

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 32 in data 29/2/2008

IN VIGORE DAL 19.03.2008

Art. 7 modificato con deliberazione di C.C. n. 61 del 17/12/2014

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 13/3/2015 al 12/4/2015

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 77 in data 8/4/2015

MODIFICHE ALL'ART. 7 IN VIGORE DAL 13/04/2015

Introdotta l'art. 23 bis con deliberazione di C.C. n. 38 del 2/10/2018

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 24/10/2018 al 23/11/2018

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 349 in data 31/10/2018

IN VIGORE DAL 24/11/2018

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1 (Autonomia del Comune)

1. Il Comune di Bagnara di Romagna:

- a) è ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- b) è ente democratico che persegue i principi della pace, della solidarietà e dell'Unione europea;
- c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
- d) afferma per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse;
- e) svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- f) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali per l'esercizio in Ambiti territoriali ottimali delle attribuzioni proprie e delegate;
- g) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Bagnara di Romagna ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione e alla tradizione locale, nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2. Il comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
3. Il comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della sussidiarietà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.

Il comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

- a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del comune di Bagnara di Romagna; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
- b) favorire attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
- c) tutelare e conservare le risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e le tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
- d) promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo in particolare la vocazione agricola, lo sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;
- e) sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le

- associazioni, il volontariato organizzato e individuale e la cooperazione;
- f) tutelare la vita umana, la persona e la famiglia e valorizzare la maternità e la paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garantire il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
 - g) rispettare e tutelare le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura del rispetto e della tolleranza;
 - h) promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di handicap o disagio fisico e/o sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
 - i) riconoscere pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
4. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Ravenna e con la regione Emilia-Romagna.

Articolo 3 (Territorio e sede comunale)

1. Il territorio del comune si estende per 10,01 kmq, confina con i comuni di Mordano, Lugo, Cotignola, Solarolo e Imola.
2. La sede comunale è ubicata in Piazza Marconi nn. 1, 2, 3.
3. Le adunanze degli organi collegiali e le altre attività istituzionali si svolgono normalmente nella sede comunale o nella Rocca Sforzesca; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. All'interno del territorio del comune di Bagnara di Romagna non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
5. Patrono del comune è S. Andrea Apostolo, la cui festività ricorre il 30 novembre.

Articolo 4 (Stemma e gonfalone)

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Bagnara di Romagna.
2. Lo stemma del comune è come descritto dal decreto del Presidente della Repubblica 27/06/1962: "d'azzurro alla fontana d'argento zampillante e scorrente posta su campagna di verde; affrontati dentro la vasca due putti di carnagione nell'atto di bagnarsi le mani protese. Ornamenti esteriori da Comune".
3. Il gonfalone del comune è come descritto dal decreto del Presidente della Repubblica 27/06/1962: "drappo partito, di bianco e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Bagnara di Romagna. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento".

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
5. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali quando sussista un pubblico interesse, informandone il Consiglio.

Articolo 5 (Albo Pretorio)

1. Nella sede municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
2. La pubblicazione di tali atti è curata dal Segretario comunale, il quale affida la tenuta dell'Albo al messo del comune.

Articolo 6 (Consiglio comunale dei ragazzi)

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef. Tali deliberazioni hanno valore consultivo per il Consiglio comunale.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento, redatto a cura dei ragazzi e approvato dal Consiglio comunale.

Articolo 7 (Bagnara di Romagna - Comune a vocazione turistico-culturale)

1. Il Comune attribuisce particolare interesse alla tutela e alla valorizzazione del proprio patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale con specifico riferimento a quegli elementi inscindibili e irrinunciabili connessi alla storia, alla tradizione e alla vita della comunità bagnarese.
2. Il Comune, in tal senso, assume, sostiene e favorisce iniziative tese a proteggere e valorizzare il territorio comunale ed il patrimonio d'arte e di cultura che possiede, esercitando azioni concrete tese alla tutela giuridica e alla conservazione di tale patrimonio e dei singoli beni nonché alla loro promozione, affinché gli stessi diffondano i valori della cultura, della tradizione e dell'arte loro propri. A tal fine il Comune può promuovere la redazione e la pubblicazione sul proprio sito dell'elenco dei beni costituenti il patrimonio storico, culturale e artistico di cui al precedente comma 1.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni e al fine di corrispondere alla propria vocazione turistico-culturale il Comune ricerca forme di cooperazione e il rapporto con collettività locali anche di altri Stati.

Articolo 8 (Bagnara di Romagna – Terra di pace)

1. Il Comune di Bagnara di Romagna promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.
2. A tal fine il Comune può assumere iniziative dirette e favorire quelle di istituzioni culturali e scolastiche, di associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
3. Il Comune non è disponibile per l'installazione di armi nucleari, batteriologiche, chimiche nonché di qualsiasi sistema d'arma che non abbia scopo difensivo.

TITOLO II

Ordinamento dell'ente

Capo I

ORGANI DI GOVERNO

Articolo 9 (Individuazione)

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Capo II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 10 (Competenze)

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dalla legge.

2. Nell'ambito della competenza generale di indirizzo e di controllo politico-amministrativo il consiglio comunale può adottare documenti e assumere prese di posizione ed orientamenti, su iniziativa di gruppi consiliari o di singoli consiglieri comunali, in merito a questioni, fatti o situazioni aventi riflessi diretti o indiretti sulla comunità rappresentata.

Articolo 11 (Elezione e durata in carica)

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica e i casi di scioglimento del consiglio sono regolati dalla legge.

2. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 12 (Convalida dei consiglieri)

1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Il consiglio nella prima seduta provvede, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, alla convalida degli eletti, ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Articolo 13 (Linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al consiglio comunale da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Il documento viene esaminato, discusso e approvato dal consiglio comunale.

3. Ciascun consigliere comunale può intervenire nella definizione delle linee pro-grammatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
4. Con cadenza annuale in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee.
5. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare o modificare le linee programmatiche, in sede di approvazione delle verifiche periodiche e comunque nel corso della durata del mandato, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.
6. Al termine del mandato politico amministrativo il sindaco presenta all'organo consiliare un documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Articolo 14 (Funzionamento del Consiglio)

1. Il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce; in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco e comunque qualora il Vice-Sindaco sia un assessore esterno, la presidenza del Consiglio in sostituzione del Sindaco viene assunta dal consigliere anziano.

3. Il sindaco è tenuto a convocare il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il *quorum per la validità delle sedute*, in prima convocazione, deve essere della metà dei consiglieri assegnati. Fermo restando il quorum di prima convocazione il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute in seconda convocazione, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

5. Ai fini del computo per la validità delle sedute si tiene conto degli astenuti volontari presenti in aula. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione, i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi, gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio.

6. Ogni deliberazione del consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto *la maggioranza assoluta dei voti*; fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o lo Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali o qualificate. Non si computano per determinare il numero dei votanti i consiglieri che si astengono (obbligatoriamente o volontariamente) nè i consiglieri che si allontanano dalla sala prima della votazione.

7. Il consiglio comunale determina le modalità attraverso le quali fornire servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite per il suo funzionamento, nonché la disciplina per la gestione

di tutte le risorse attribuite al consiglio e ai gruppi consiliari.

8. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le qualità e le attitudini delle persone (*seduta segreta*).

9. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone. In tali casi la votazione avviene mediante scheda, da deporsi in apposita urna (*scrutinio segreto*). I presupposti e le modalità della votazione a scrutinio segreto sono ulteriormente specificati nel regolamento del Consiglio Comunale.

10. Il consiglio può tenere sedute aperte per audizioni di rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e persone singole su questione d'interesse collettivo.

11. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il consiglio in carica al momento della votazione.

Articolo 15 (I consiglieri)

1. Lo status giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio, salvo giustificati motivi. Qualora si verifichi l'assenza di un consigliere per almeno tre sedute consecutive senza che sia stata fornita idonea giustificazione, il Sindaco ne chiede le motivazioni al consigliere stesso, assegnando un termine di quindici giorni per fornirle; ove non le ritenga congrue, alla prima seduta utile successiva le sottoporrà al consiglio che, se non le ritiene sufficienti a motivare l'impossibilità a partecipare, delibera la decadenza dalla carica a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali, compresa la presentazione di interrogazioni, interpellanze e ordini del giorno, sono disciplinati dal regolamento del consiglio.

4. I consiglieri, anche al di fuori delle sedute del consiglio e delle pratiche ad esse connesse, hanno il diritto di avere accesso alle informazioni e ai servizi di cui l'amministrazione comunale dispone, necessari al libero svolgimento delle loro funzioni e nel rispetto al tempo stesso della normativa sulla riservatezza.

Articolo 16 (I gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono, secondo le modalità stabilite dal regolamento, in gruppi consiliari, ciascuno dei quali nomina un proprio capogruppo – da comunicare all'ufficio di segreteria. Ai gruppi consiliari sono attribuite le risorse per operare, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

2. E' istituita la conferenza dei capigruppo, che viene convocata periodicamente dal Sindaco

per la programmazione dei lavori del consiglio o per altre funzioni attribuite espressamente dal regolamento.

3. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Articolo 17 (Le commissioni consiliari)

1. Il consiglio a supporto della propria attività, per l'esercizio del controllo politico-amministrativo o per l'esame di particolari atti, può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criteri di proporzionalità, secondo le modalità fissate dal regolamento.

2. Il regolamento può prevedere l'istituzione di commissioni temporanee o speciali per lo studio e la valutazione di progetti, piani e interventi di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti.

3. Il consiglio può nominare, per esigenze di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale, apposite commissioni. Esse sono dotate di potere ispettivo e riferiscono al consiglio sul risultato del loro lavoro, possono visionare i documenti in possesso del Comune e avvalersi della collaborazione degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori allo scopo di accertare la realtà dei fatti in merito all'oggetto specifico dell'indagine affidata loro dal consiglio comunale; i mezzi per l'espletamento delle loro funzioni sono forniti dall'amministrazione comunale e il loro funzionamento è disciplinato dal regolamento.

4. Le commissioni d'indagine e le commissioni con prevalenti funzioni di controllo o di garanzia sono presiedute, ove costituite, da consiglieri di minoranza con le modalità previste dal regolamento.

Capo III

LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 18 (Competenze)

1. La Giunta Comunale è l'organo di attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Sindaco nell'amministrazione dell'ente. Spettano alla Giunta tutti gli atti di contenuto non meramente gestionale che non siano riservati dall'ordinamento al Consiglio o al Sindaco; la Giunta in particolare:

- approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- delibera in materia di dotazioni organiche e relative variazioni;
- ha compiti di pianificazione nell'ambito delle assunzioni;
- approva gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio;
- approva il PEG e i relativi aggiornamenti, affidando agli organi gestionali gli obiettivi da conseguire e le risorse necessarie;
- destina il fondo di riserva;
- adotta le variazioni di bilancio in caso d'urgenza;
- approva i progetti dei lavori pubblici;
- nomina le commissioni di gara e di concorso e procede alle altre nomine politiche non diversamente assegnate dalla legge;
- dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;
- delibera in materia tributaria e tariffaria - nel rispetto dell'ambito di competenza consiliare;
- delibera i criteri per l'erogazione di contributi, secondo le disposizioni regolamentari;
- accetta o rifiuta lasciti e donazioni, tranne quelli riguardanti immobili;
- delibera in materia di toponomastica stradale.

Articolo 19 (Composizione della giunta)

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un minimo di due assessori, fino ad un massimo di quattro, fra cui il vicesindaco.

2. Gli assessori possono essere scelti fra i Consiglieri o, in alternativa, possono essere nominati assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale

3. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

4. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 30 giorni gli assessori dimissionari o revocati; in via generale l'obbligo di sostituzione sussiste qualora il numero degli Assessori diventi inferiore al minimo previsto.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e di coniugi.

6. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

7. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 20 (Funzionamento della giunta)

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite anche in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute della giunta sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Le sedute della giunta sono riservate ai componenti della giunta stessa e al segretario comunale; ad esse possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti, revisori dei conti, esperti e collaboratori esterni.

Articolo 21 (Compiti degli assessori)

1. I singoli assessori, compreso il vicesindaco, concorrono con le loro proposte e il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta; svolgono inoltre le funzioni che il sindaco delega loro, per specifiche materie, ivi comprese le direttive ai responsabili dei settori/servizi/uffici.

2. In ogni caso i singoli assessori operano conformemente ai deliberati e agli orientamenti assunti collegialmente dalla giunta.

Capo IV

IL SINDACO

Articolo 22 (Competenze)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. È il legale rappresentante dell'ente, il capo dell'Amministrazione, nonché Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dall'ordinamento e, in particolare:
 - convoca e presiede gli organi collegiali;
 - nomina e revoca gli Assessori, nonché il Vice-Sindaco;
 - nomina e revoca i responsabili dei settori/servizi/uffici;
 - nomina e revoca il Segretario comunale;
 - può nominare il Direttore generale alle condizioni prescritte dalla legge o conferirne le relative funzioni al Segretario;
 - impartisce direttive al Segretario, nonché al Direttore - se nominato;
 - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - affida gli incarichi di collaborazione esterna previsti dall'art. 50, comma 10, del D. Lgs 18.08.2000 n.267;
 - sulla base degli indirizzi consiliari, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale e sentite le categorie interessate, coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;
 - indice i referendum comunali su decisione del consiglio.
3. Il Sindaco, in veste di Ufficiale di governo, esplica le funzioni di cui all'art.54 del D. Lgs 18.08.2000 n.267.

Articolo 23 (Deleghe, incarichi e sostituzione del sindaco)

1. Il sindaco può delegare funzioni che gli competono quale capo dell'amministrazione ai membri della giunta per specifiche materie, e, in sede tecnica o per la firma di atti o comunicazioni, ai responsabili dei settori/servizi; può inoltre conferire deleghe speciali o incarichi particolari di natura politica agli assessori.

2. In caso di temporanea assenza o impedimento del sindaco, le sue funzioni di capo dell'amministrazione e di ufficiale del governo sono svolte, salvo diversa disposizione di legge, dal Vice Sindaco o, in assenza anche di questo, dall'assessore più anziano di età.

Art. 23 bis (*Attribuzione deleghe ai Consiglieri comunali*)

- 1 – Il Sindaco ha facoltà di attribuire deleghe ai Consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento su particolari materie e affari o per l'espletamento di compiti di rappresentanza. Il conferimento di tali deleghe dovrà essere comunicato al Consiglio.
- 2 – Il Consigliere delegato avrà esclusivamente una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco e della Giunta. Non potrà partecipare alle sedute di Giunta comunale, né avrà poteri di amministrazione attiva.
- 3- Nei confronti dei Dirigenti, Funzionari e Responsabili dei vari Servizi non avrà nessun potere ulteriore rispetto a quello attribuito a tutti i Consiglieri comunali.”

Articolo 24 (*Elezione diretta del Sindaco*)

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE

Articolo 25 (Linee organizzative generali)

1. In conformità ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, l'organizzazione dell'ente si uniforma al principio di distinzione della funzione politica da quella gestionale.

2. I servizi e gli uffici comunali sono raggruppati in aree o settori, che costituiscono le strutture organizzative di massima dimensione del Comune, ognuna delle quali è diretta da un "responsabile".

3. Spettano ai Responsabili delle aree/servizi/uffici tutti i compiti gestionali, tranne quelli che la legge riserva espressamente agli organi politici. L'attività gestionale si svolge secondo le modalità previste dalla fonte regolamentare.

4. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, funzionalità, flessibilità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità. L'organizzazione del lavoro è impostata per obiettivi e per programmi e viene analizzata in sede di controllo interno, secondo le modalità previste nel presente Statuto e nei regolamenti dell'ente.

5. L'organizzazione, la dotazione organica del personale, le modalità di selezione del personale, le competenze, le relazioni tra organi, le responsabilità e le caratteristiche professionali dei dipendenti sono disciplinate dal regolamento di competenza della Giunta, in conformità alla legge e allo statuto

6. Il regolamento di cui al precedente comma deve attenersi ai seguenti criteri organizzativi generali:

- rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e riservatezza;
- articolazione per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali;
- gestione trasversale per progetti, laddove opportuno;
- responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
- flessibilità nell'organizzazione e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di mobilità e di riconversione professionale;
- recepimento delle leggi Bassanini e dell'ordinamento contabile, con affidamento delle responsabilità gestionali al personale;
- definizione di sistemi idonei di formazione e incentivazione;
- adeguata impostazione dei sistemi di controllo di gestione e di valutazione dei risultati;
- utilizzo di idonea strumentazione informatica;
- armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari del lavoro privato.

Articolo 26 (Responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici)

1. Il Sindaco nomina e revoca i Responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici, che costituiscono gli organi gestionali dell'ente.

2. Nell'ambito degli indirizzi formulati dagli organi politici, ai Responsabili delle strutture organizzative spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, secondo le modalità specificate dalla fonte regolamentare.

Articolo 27 (Segretario comunale)

1. Il Comune dispone di un segretario comunale nominato dal sindaco secondo quanto stabilito dalla legge. Il Consiglio comunale può approvare la stipula di una convenzione per la gestione consortile dell'ufficio di segretario comunale.

2. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente (politici e gestionali) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
- b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
- c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- d) svolge compiti di coordinamento e di sovrintendenza sulla sfera gestionale, salvo quando venga nominato il Direttore;
- e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco; in particolare, può essere nominato Responsabile di area/servizio/ufficio.

3. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, oltre che per coadiuvarlo, è prevista la figura eventuale del vicesegretario, al quale può essere assegnata anche la responsabilità di una struttura di massima dimensione del Comune.

Articolo 28 (Direttore generale)

1. Sulla base di una convenzione tra Comuni, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a 15.000 abitanti, il Sindaco capo-convenzione può nominare un Direttore generale al di fuori delle dotazioni organiche e con contratto a tempo determinato: la durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato di ciascun Sindaco. La scelta è fiduciaria; il Direttore deve essere persona di comprovata esperienza nel campo dell'organizzazione aziendale, pubblica o privata.

2. La convenzione di cui al comma 1 definisce le modalità di nomina e di revoca, le funzioni del

Direttore, il compenso, le modalità di gestione coordinata o unitaria dei servizi tra gli enti, nonché i rapporti tra Direttore e rispettivo Segretario, nel rispetto dei loro distinti e autonomi ruoli.

3. Il Sindaco può attribuire al Segretario le funzioni di Direttore generale, in relazione al singolo ente o a più enti in convenzione (senza alcun limite minimo di popolazione); l'eventuale convenzione specifica le modalità di gestione coordinata o unitaria dei servizi tra gli enti.

4. Al Segretario-Direttore viene corrisposta un'indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico (oppure stabilita nella convenzione), secondo quanto previsto dalla contrattazione. Tale indennità cessa in caso di revoca dell'incarico di Direttore; in tal caso egli continua a svolgere i soli compiti da Segretario.

5. Il Direttore (o il Segretario-Direttore), secondo le direttive impartite dal Sindaco, esercita i compiti di coordinamento e di sovrintendenza sulla sfera gestionale meglio specificati in sede regolamentare, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

Articolo 29 (Controlli interni e qualità dei servizi)

1. L'Amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale (*controllo di gestione*), il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei funzionari apicali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente (*controllo strategico*).
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e di valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa, con i quali vengono attivati anche strumenti di riscontro della qualità dei servizi erogati.
4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

TITOLO III

Ordinamento dei servizi pubblici

Articolo 30 (Servizi pubblici comunali)

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto:
 - a) la produzione di beni e servizi;
 - b) attività rivolte a realizzare fini sociali;
 - c) la promozione e lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La gestione dei servizi pubblici si ispira, fra gli altri, ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e collaborazione.

Articolo 31 (Forme di gestione dei servizi comunali)

1. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme consentite dall'ordinamento.
3. La scelta della forma di gestione e delle modalità di affidamento della stessa segue i criteri della economicità, efficacia, efficienza, funzionalità per i servizi a preminente carattere imprenditoriale, nonché della opportunità sociale e della partecipazione per i servizi a carattere sociale, assistenziale, sportivo, culturale e ambientale. In ogni caso dovranno essere valutate la complessità tecnico-organizzativa del servizio e la dimensione del bacino di utenza, onde consentire il perseguimento dei migliori risultati possibili in relazione alla natura, alla qualità ed agli scopi del servizio.
4. Per l'affidamento della gestione dei servizi a carattere sociale, assistenziale, sportivo, culturale e ambientale viene utilizzata prioritariamente la forma della convenzione o della concessione.
5. Per la stipula delle convenzioni e delle concessioni di cui al comma precedente, il Comune considera prioritariamente il rapporto con soggetti collettivi senza scopo di lucro espressione della comunità, che perseguono finalità sociali e di solidarietà.

Articolo 32 (Le istituzioni)

1. Per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di apposite istituzioni.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale e il suo regolamento è approvato dal Consiglio comunale.
3. Organi della istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il Consiglio comunale dopo averne fissato il numero determina gli indirizzi per la designazione, da parte del Sindaco, dei componenti del consiglio di amministrazione che durano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio comunale.
5. Il regolamento può consentire la designazione nel consiglio di amministrazione di rappresentanti di altri enti.
6. Dopo la scadenza e fino alla designazione del nuovo consiglio di amministrazione gli organi della istituzione adottano gli atti di amministrazione in conformità alla disciplina normativamente prevista per la proroga degli organi amministrativi.
7. La revoca dei membri del consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura della

designazione.

8. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Sindaco provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e i criteri per la designazione.
9. Il direttore dell'istituzione è incaricato dal Sindaco con le modalità previste dal regolamento.
10. Il Comune conferisce i mezzi strumentali e finanziari mobili ed immobili.
11. Il regolamento disciplina l'ordinamento, l'organizzazione, il funzionamento delle istituzioni, le modalità di nomina e di revoca del direttore, il regime dell'indennità degli organi, nonché le forme di vigilanza da parte dell'ente.
12. Il Bilancio dell'Istituzione costituisce allegato al Bilancio comunale.

Articolo 33 (Le aziende speciali)

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può istituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.
3. Organi dell'azienda speciale sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Alla designazione e alla revoca degli amministratori in rappresentanza del comune provvede il Sindaco nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
5. Il regolamento aziendale è adottato dal consiglio di amministrazione.
6. Il Comune con deliberazione del Consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale. Il Comune, con propri atti, può trasformare le proprie aziende speciali in società per azioni, secondo le procedure di legge.
8. L'affidamento dei servizi comprende tutte le attività, gli atti e i provvedimenti gestionali.

TITOLO IV

Collaborazione con gli altri enti locali

Articolo 34 (Criteri generali)

1. Il Comune favorisce ed intraprende le opportune forme di collaborazione con lo Stato, la Regione, la Provincia e gli altri enti locali per le finalità della programmazione e per lo svolgimento della propria attività.
2. Il Comune sviluppa la propria azione con riferimento ai principi dell'integrazione europea ed all'attività dell'unione europea, secondo le modalità consentite e nel rispetto del principio dell'unità dello Stato.

Articolo 35 (Le convenzioni ed i consorzi)

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può intraprendere forme associative e di collaborazione con altri enti locali per la gestione associata degli uffici e dei servizi pubblici e per lo svolgimento di specifiche funzioni. In particolare può stipulare convenzioni e costituire consorzi con altri comuni e province. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio. Lo stesso consorzio può provvedere alla gestione di più servizi.
2. Nel caso di gestione consortile di servizi si applicano le disposizioni legislative e statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
3. Possono essere costituite forme di collaborazione con altri enti locali, anche con la partecipazione di soggetti privati qualificati, nei modi stabiliti dalla legge.

Articolo 36 (Associazione intercomunale)

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 34, comma 1, il Consiglio comunale può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, un'associazione intercomunale con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Articolo 37 (Accordi di programma)

1. Il Comune può promuovere e stipulare accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi, programmi che richiedono l'azione coordinata di Comuni, Province, Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti. Gli accordi di programma devono sancire i tempi, le modalità di assunzione ed il finanziamento dei rispettivi impegni e ogni altro requisito stabilito dalla legge.

Articolo 38 (Conferenze tra enti)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di tematiche coinvolgenti le competenze di enti diversi, il Comune può promuovere le conferenze di servizio tra enti.
2. Ove formalmente indette, tali conferenze producono gli effetti di legge.

TITOLO V

Revisione economico-finanziaria

Articolo 39 (Revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti è nominato dal consiglio nei modi e tra le persone indicate dalla normativa specialistica in materia.
2. Esso dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile, salvo inadempienza, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.
3. Il revisore decade dalla carica nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa specialistica in materia.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il consiglio procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento di contabilità.
5. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza della regolarità contabile e finanziaria della gestione, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e ai relativi uffici, nei modi indicati dal regolamento di contabilità.
6. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il revisore predispose la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e può presenziare alla relativa seduta consigliare.
7. Il revisore svolge attività di collaborazione con l'organo consigliare, esprimendo i pareri delle relazioni in ordine a specifici fatti di gestione, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di contabilità.

Articolo 40 (Servizio finanziario)

1. Il servizio finanziario è organizzato secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti dell'ente (regolamento di contabilità; regolamento di organizzazione), che disciplinano anche i rapporti tra servizio finanziario e revisore.

TITOLO VI

Partecipazione dei cittadini

Articolo 41 (Partecipazione dei cittadini)

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrative, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, le associazioni come soggetti capaci di concorrere, con metodi democratici alla realizzazione delle predette attività e di perseguire fini di interesse pubblico.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 44 si applicano, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bagnara di Romagna, ai cittadini residenti nel Comune di Bagnara di Romagna, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ed agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune di Bagnara di Romagna.

Articolo 42 (Valorizzazione delle associazioni)

1. La valorizzazione e il sostegno delle libere forme associative avviene secondo criteri e modalità stabiliti dall'apposito regolamento. Saranno previste in particolare le forme di consultazione, la concessione di contributi finalizzati, la concessione in uso di beni comunali, il patrocinio per iniziative rilevanti, la collaborazione tramite convenzione per lo svolgimento di attività socialmente utili anche con l'utilizzo del volontariato.
2. E' istituito il registro delle associazioni, a cui accedono, su semplice richiesta, le associazioni che svolgono la propria attività a favore della comunità bagnarese. Le associazioni, per poter fruire del sostegno, devono farne richiesta presentando, oltre la domanda, anche lo statuto o l'atto costitutivo nelle forme regolamentari ed i progetti di attività per i quali è richiesto il sostegno dell'amministrazione.
3. Il Comune valorizza le libere forme associative anche quali organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. Le libere forme associative concorrono alla programmazione e realizzazione degli interventi nel settore sociale, educativo, assistenziale, sportivo, culturale e ambientale con il proprio patrimonio di conoscenza delle esigenze espresse dalla collettività e con la propria progettualità. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici nei suddetti settori, il Comune persegue prioritariamente la valorizzazione della partecipazione e delle capacità, anche organizzative ed operative, espresse dalle libere forme associative.
4. In tali casi i rapporti tra tali forme associative e il Comune sono disciplinati da apposite convenzioni contenenti le reciproche obbligazioni per il conseguimento delle finalità pubbliche.

Articolo 43 (Consultazioni)

1. Il Comune riconosce, come forma di partecipazione, la consultazione dei cittadini, che può avvenire nella forma dell'assemblea cittadina o in ogni altra forma ritenuta idonea dal Consiglio o dalla Giunta.

Articolo 44 (Istanze, proposte e petizioni)

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni, sia da parte di persone singole che associate.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco, contenere chiaro l'oggetto delle richieste ed essere regolarmente firmate.
3. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 50 persone residenti nel Comune di Bagnara di Romagna.
4. Il Regolamento degli istituti di partecipazione determina modalità, forme e tempi della risposta, che deve comunque essere resa entro 60 giorni.

Articolo 45 (Referendum consultivo)

1. Relativamente a materie di esclusiva competenza del Comune di Bagnara di Romagna, è previsto come strumento di democrazia diretta dei cittadini l'istituto del referendum consultivo.
2. L'iniziativa dei referendum può essere presa dal Consiglio comunale con deliberazione approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati o dal comitato promotore del referendum mediante presentazione di almeno 200 firme, autenticate nelle forme di legge, di elettori residenti nel Comune di Bagnara di Romagna.
3. Sono escluse dal referendum le materie attinenti:
 - a) lo Statuto comunale;
 - b) gli atti che disciplinano il funzionamento degli organi e degli uffici;
 - c) i tributi e il bilancio;
 - d) le tariffe relative ai servizi;
 - e) l'espropriazione per pubblica utilità;
 - f) le questioni attinenti sanzioni amministrative;
 - g) i provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;
 - h) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca di rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - i) il piano regolatore generale e gli strumenti urbanistici attuativi;
 - j) le materie già oggetto di referendum, per i cinque anni successivi.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio comunale esamina l'esito del referendum entro 40 giorni dalla proclamazione del risultato. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Articolo 46 (Tutela del cittadino e difensore civico)

1. Il Comune si dota di strumenti per la difesa dei diritti dei cittadini. A tale scopo elegge il difensore civico con deliberazione consigliare approvata a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Il Comune può altresì provvedere a deliberare apposita convenzione con altri enti per l'utilizzo dell'istituto del difensore civico. In tal caso la convenzione contiene la disciplina dell'istituto. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che diano ampia garanzia di indipendenza, imparzialità e competenza giuridico-amministrativa e che siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
2. Il difensore civico resta in carica quanto il consiglio che lo ha eletto, esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore ed è rieleggibile una sola volta.
3. Non può essere eletto difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni, dell'associazione intercomunale della Bassa Romagna, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
 - c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
 - e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.
4. Può essere revocato dal Consiglio comunale con provvedimento motivato, a maggioranza assoluta dei componenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
5. Il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini, che siano lesi nei loro diritti o interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati direttamente dall'amministrazione comunale. A tal fine esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza e deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.
6. Il difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione degli organi e degli uffici del comune, acquisendo informazioni e copia dei provvedimenti, atti o documenti utili allo svolgimento dei propri compiti.
7. Il difensore civico esercita altresì il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, e quando le deliberazioni stesse riguardano:
 - a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) assunzioni del personale, dotazioni organiche e relative variazioni.
9. Nei casi previsti dal comma precedente il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione entro 15 giorni dalla richiesta all'amministrazione comunale e la invita ad eliminare i vizi riscontrati. Qualora l'amministrazione comunale non intenda modificare la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti di cui sopra, dal comitato regionale di controllo.
10. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di febbraio, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità

riscontrate e formulando eventuali proposte allo scopo di eliminarli. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale ed è discussa in pubblica seduta.

11. Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato nella delibera consigliare di elezione.

Articolo 47 (Azione popolare)

1. Ciascun elettore del comune può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune in conformità alla legge.
2. La giunta comunale, in base all'ordine di integrazione del contraddittorio, emanato dal giudice, può deliberare la costituzione del comune nel giudizio.
3. L'amministrazione comunale, in sede di costituzione in giudizio, può aderire alle azioni e ai contenuti dei ricorsi promossi dall'elettore, facendosi carico delle spese in caso di soccombenza.

TITOLO VII

**Principi dell'azione
amministrativa.**

**Accesso dei
cittadini alle
informazioni.**

**Procedimenti
amministrativi.**

Articolo 48 (Norme di indirizzo per l'attività amministrativa e regolamentare)

1. Il Comune di Bagnara di Romagna informa la sua azione al rispetto del diritto al tempo dei cittadini. I regolamenti comunali dovranno prevedere termini temporali per le risposte ai cittadini e per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
2. L'organo comunale o il responsabile di struttura organizzativa che emette il provvedimento amministrativo deve esplicitarne le motivazioni. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e quelli a contenuto generale.

Articolo 49 (Interpretazione dei regolamenti comunali)

1. Qualora, in sede di applicazione, si presenti la necessità di interpretare i regolamenti comunali, l'amministrazione segue l'interpretazione più favorevole al cittadino ove non contrasti con l'interesse pubblico generale.

Articolo 50 (Pubblicità degli atti amministrativi)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una motivata disposizione del Sindaco che ne sospenda temporaneamente l'accesso, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese per il buon esito dell'azione amministrativa.
2. Deve essere comunque assicurato il rispetto dei principi legislativamente previsti in materia di riservatezza e tutela dei dati individuali definiti sensibili.
3. I provvedimenti comunali sono resi pubblici nelle forme prescritte dall'ordinamento e, in particolare, dal regolamento di organizzazione.
4. Le determinazioni dei responsabili delle strutture organizzative che comportano impegni di spesa sono trasmesse al responsabile del servizio finanziario e sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. Le determinazioni dei responsabili delle strutture organizzative non soggette a visto di esecutività da parte del responsabile del servizio finanziario sono esecutive alla scadenza della pubblicazione ove non dichiarate immediatamente eseguibili dal responsabile che ha adottato l'atto.
6. Per tutti i regolamenti per i quali non esiste speciale obbligo normativo in materia di ripubblicazione, viene assicurata la ripubblicazione all'albo pretorio per un periodo di giorni 15, dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva secondo le vigenti disposizioni di legge, per mera finalità di pubblicità notizia.

Articolo 51 (Diritto di accesso e di informazione dei cittadini)

1. Ai cittadini è garantita la più ampia informazione in merito all'attività amministrativa dell'ente con i mezzi e le forme più idonee allo scopo. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi, ed è assicurato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
3. Il regolamento inoltre individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti.

Articolo 52 (Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo)

1. Nel caso di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge debbano intervenire ed ai soggetti che potrebbero subire pregiudizio diretto dall'emanazione dell'atto finale ove individuati o facilmente individuabili, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Qualora per il numero dei destinatari, per la indeterminatezza degli stessi o per difficoltà di individuazione immediata, la notizia dell'avvio del procedimento è data con altre forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta dall'amministrazione.
3. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale o comunque emessi in via cautelare.
4. Sono altresì esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

TITOLO VIII

Norme transitorie e finali

Articolo 53 (Ambito di intervento della fonte statutaria)

1. L'ordinamento degli enti locali stabilisce gli ambiti di intervento della fonte statutaria e regolamentare, nel rispetto dei principi costituzionali in materia.

Articolo 54 (La deliberazione dello statuto)

1. Lo statuto è deliberato con le modalità previste dalla legge. Le stesse modalità si applicano per le modifiche.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Il Consiglio comunale, all'inizio di ogni legislatura, sottopone a verifica l'attuazione dello statuto e valuta le eventuali modifiche da apportare.

Articolo 55 (Le norme transitorie)

1. Sino all'entrata in vigore del presente statuto continuano ad applicarsi le norme statutarie vigenti, compatibili con le vigenti leggi.

Indice generale

TITOLO I.....	3
Principi generali.....	3
Articolo 1 (Autonomia del Comune).....	4
Articolo 2 (Finalità).....	4
Articolo 3 (Territorio e sede comunale).....	5
Articolo 4 (Stemma e gonfalone).....	5
Articolo 5 (Albo Pretorio).....	6
Articolo 6 (Consiglio comunale dei ragazzi).....	6
Articolo 7 (Bagnara di Romagna - Comune a vocazione turistico-culturale).....	6
Articolo 8 (Bagnara di Romagna – Terra di pace).....	7
TITOLO II.....	8
Ordinamento dell'ente.....	8
Capo I.....	9
ORGANI DI GOVERNO.....	9
Articolo 9 (Individuazione).....	9
Capo II.....	10
IL CONSIGLIO COMUNALE.....	10
Articolo 10 (Competenze).....	10
Articolo 11 (Elezione e durata in carica).....	10
Articolo 12 (Convalida dei consiglieri).....	10
Articolo 13 (Linee programmatiche di mandato).....	10
Articolo 14 (Funzionamento del Consiglio).....	11
Articolo 15 (I consiglieri).....	12
Articolo 16 (I gruppi consiliari).....	12
Articolo 17 (Le commissioni consiliari).....	13
Capo III.....	14
LA GIUNTA COMUNALE.....	14
Articolo 18 (Competenze).....	14
Articolo 19 (Composizione della giunta).....	14
Articolo 20 (Funzionamento della giunta).....	15
Articolo 21 (<i>Compiti degli assessori</i>).....	15
Capo IV.....	16
IL SINDACO.....	16
Articolo 22 (Competenze).....	16
Articolo 23 (Deleghe, incarichi e sostituzione del sindaco).....	16
Art. 23 bis (Attribuzione deleghe ai Consiglieri comunali).....	17
Articolo 24 (Elezione diretta del Sindaco).....	17
CAPO V.....	18
ORGANIZZAZIONE.....	18
Articolo 25 (Linee organizzative generali).....	18
Articolo 26 (Responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici).....	19
Articolo 27 (Segretario comunale).....	19
Articolo 28 (<i>Direttore generale</i>).....	19
Articolo 29 (Controlli interni e qualità dei servizi).....	20
TITOLO III.....	21

Ordinamento.....	21
dei servizi pubblici.....	21
Articolo 30 (Servizi pubblici comunali).....	22
Articolo 31 (Forme di gestione dei servizi comunali).....	22
Articolo 32 (Le istituzioni).....	22
Articolo 33 (Le aziende speciali).....	23
TITOLO IV.....	24
Collaborazione con gli altri enti locali.....	24
Articolo 34 (Criteri generali).....	25
Articolo 35 (Le convenzioni ed i consorzi).....	25
Articolo 36 (Associazione intercomunale).....	25
Articolo 37 (Accordi di programma).....	25
Articolo 38 (Conferenze tra enti).....	25
TITOLO V.....	26
Revisione.....	26
economico-finanziaria.....	26
Articolo 39 (Revisore dei conti).....	27
Articolo 40 (Servizio finanziario).....	27
TITOLO VI.....	28
Partecipazione dei cittadini.....	28
Articolo 41 (Partecipazione dei cittadini).....	29
Articolo 42 (Valorizzazione delle associazioni).....	29
Articolo 43 (Consultazioni).....	29
Articolo 44 (Istanze, proposte e petizioni).....	30
Articolo 45 (Referendum consultivo).....	30
Articolo 46 (Tutela del cittadino e difensore civico).....	31
Articolo 47 (Azione popolare).....	32
TITOLO VII.....	33
Principi dell'azione amministrativa. Accesso dei cittadini alle informazioni. Procedimenti amministrativi.....	33
Articolo 48 (Norme di indirizzo per l'attività amministrativa e regolamentare).....	34
Articolo 49 (Interpretazione dei regolamenti comunali).....	34
Articolo 50 (Pubblicità degli atti amministrativi).....	34
Articolo 51 (Diritto di accesso e di informazione dei cittadini).....	35
Articolo 52 (Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo).....	35
TITOLO VIII.....	36
Norme transitorie e finali.....	36
Articolo 53 (Ambito di intervento della fonte statutaria).....	37
Articolo 54 (La deliberazione dello statuto).....	37
Articolo 55 (Le norme transitorie).....	37